

N. R.G. 70/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO

Il Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Fabio Giorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 70/2019 del ruolo generale promossa

da

TRASPORTI SALIGARI ROBERTO (SLGRRT57D01L175K) rappresentato e difeso in
giudizio dall'avv. TOMASI MARCO PAOLO

attrice

contro

I.N.P.S. (80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. MOGAVERO MIRELLA, giusta
procura in atti

convenuti

All'udienza di discussione finale e decisione del 10/12/2019 i procuratori delle parti hanno
formulato le seguenti conclusioni.

Conclusioni dell'attrice:

“Nel merito in via principale:

accertare e dichiarare che il ricorrente, in riferimento all'assunzione del Signor MIHAJLOV TODOR
aveva diritto ad accedere alle agevolazione di cui all'art. 118 L. 190/14 e di conseguenza non è tenuto
a versare/restituire alcuna somma in favore dell'INPS né, tantomeno, la somma di € 4,591,97, indicata
nell'avviso impugnato, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento
disponendone l'annullamento e/o dichiarandone l'illegittimità, l'inefficacia anche di qualsiasi atto
presupposto e/o successivo;



Con espressa riserva di sospensione degli atti impugnati qualora l'INPS iniziasse la fase esecutiva di recupero coattivo.”

Conclusioni della convenuta

“Voglia l'On.Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, per i motivi esposti in atti, previa reiezione dell'istanza di sospensiva in difetto dei requisiti legittimanti e, in ogni caso, dell'efficacia esecutiva della nota restitutoria dell'INPS.

In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O., del capo di domanda inteso alla dichiarazione di annullamento, inefficacia dei provvedimenti Inps. per i motivi esposti in narrativa, dichiarando inammissibile e/o improponibile siffatta domanda.

Nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o improponibili e per essere del tutto infondate in fatto e in diritto accertando e dichiarando dovuta la somma già richiesta in via amministrativa e condannando al pagamento degli importo di cui agli atti opposti.

In subordine, per mero scrupolo difensivo, dichiarare la debenza della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa e per l'effetto condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all'Istituto anche quale mandatario della SCCI spa. con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo rigettando sul punto l'opposizione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.4.2019, Saligari Roberto (quale titolare della impresa individuale Autotrasporti Saligari Roberto TSR), adiva il Tribunale di Sondrio formulando opposizione all'avviso di addebito n.405 2019 00000318 72000 del 23.2.2019 notificatogli dall'INPS. a mezzo PEC in data 27.2.2019 in relazione a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'importo totale di euro 4.591,97 e riferiti alla posizione contributiva aziendale per il periodo 3.2015-5.2015 chiedendo accertarsi il diritto alla fruizione della agevolazioni di cui all'art.1 comma 118 l.190/14 con riferimento all'assunzione di Mihajlov Todor contestando pertanto la richiesta INPS. alla restituzione della somma indicata.

Si costituiva in giudizio l'INPS. (in persona del legale rappresentante pro tempore) eccependo la carenza di giurisdizione sulla domanda di annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati e la debenza della somma richiesta in relazione all'assunzione del predetto lavoratore in relazione al quale il ricorrente non poteva fruire dei benefici di cui all'art.1



commi 118-124 l.190/2014 con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° Gennaio 2015.

Così instauratosi il contraddittorio, veniva disposta la sospensione dell'efficacia dell'avviso opposto ed alla udienza in data 10.12.2019 (alla quale si perveniva con rinvii determinati dalla riassegnazione del ruolo) la causa, documentale, veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.

L'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da INPS. non appare fondata considerando che l'opponente ha chiesto di accertare il diritto ad accedere alle agevolazioni di cui all'art. 118 L. 190/14 e di conseguenza non essere tenuto a versare/restituire alcuna somma in favore dell'INPS né, tantomeno, la somma di € 4,591,97, indicata nell'avviso impugnato e soltanto ove occorrendo, previa disapplicazione dello stesso provvedimento disponendone l'annullamento e/o dichiarandone l'illegittimità, l'inefficacia anche di qualsiasi atto presupposto e/o successivo.

Per il merito, si osserva che il comma 118 dell'art.1 l.190/2014 prevede che “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso



soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”

Sostiene al riguardo il ricorrente che, per mero errore materiale, la data di decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato era stata inserita nel sistema informatico in modo errato indicando quella del 31 dicembre 2014. In data 27 dicembre 2014 il lavoratore citato, allorquando l'assunzione a tempo indeterminato non aveva ancora spiegato i propri effetti, comunicava a TSR le proprie dimissioni, motivandole con problemi di tipo personale che avrebbero richiesto la sua presenza urgente nel paese di origine.

A seguito delle dimissioni il lavoratore e TSR si accordavano, nuovamente, per una nuova assunzione del medesimo, dal 1 gennaio 2015 a tempo indeterminato e lo studio di consulenza provvedeva in data 31 dicembre 2014 a comunicare le dimissioni del 27 dicembre 2014 nonché successivamente e sempre in data 31 dicembre 2014 a comunicare l'assunzione a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015, non essendovi più la necessità di annullare la pratica di trasformazione comunicata in data 22 dicembre 2014 poiché la predetta trasformazione avrebbe avuto effetto dal 1 gennaio 2015 (ovvero dal 31 dicembre 2014) data quest'ultima in cui il dipendente non era più in forza dell'azienda giuste dimissioni a valere dal 27 dicembre 2014.

La tesi del ricorrente si basa sulla circostanza relativa alla non sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del detto dipendente, a seguito delle dimissioni del 27.12.2014, alla data del 31.12.2014 con contestuale assunzione a tempo indeterminato a far data però dall'1.1.2015.

Si osserva che l'esclusione soggettiva dal beneficio indicato, come visto, riguarda i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e, nel caso in esame, il predetto lavoratore risultava già occupato a tempo indeterminato presso l'opponente. Le dimissioni del 27.12.2014 appaiono infatti sospette e finalizzate ad interrompere il rapporto lavorativo con l'insorgenza di un nuovo rapporto a tempo indeterminato a far data dall'1.1.2015 in modo da permettere l'applicazione del detto beneficio con riferimento alle nuove assunzioni, tenendo presente la contestualità della



comunicazione delle dimissioni e dell'insorgere di un nuovo rapporto in data utile per i detti benefici. Le dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presentate in data 27.12.2014, sono state infatti controfirmate dal dipendente in data 31.12.2014 e comunicate dal consulente in detta data alle ore 10.36 mentre alle ore 10.48 è stato comunicato dallo stesso consulente l'insorgere di nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore con decorrenza dall'1.1.2015.

In realtà non vi è stato errore nella precedente comunicazione del 22.12.2014 perché la trasformazione del rapporto in essere da determinato ad indeterminato doveva avvenire al 31.12.2014 ed alla data del 22.12.2014 il consulente non poteva ovviamente sapere delle dimissioni in data 27.12.2014 da un rapporto a tempo indeterminato che però doveva ancora iniziare.

L'opposizione in esame deve pertanto essere respinta con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di causa a favore della resistente, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da T.S.R. con ricorso depositato il 5.4.2019, contrariis reiectis

- a) respinge il ricorso in esame;
- b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 1.087,20 per onorario, oltre accessori di legge.

Motivazione nei termini di giorni 60.

Sondrio 10.12.2019

Il G.L.

dott. Fabio Giorgi

